

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1° febbraio 2017 —
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV**

(Causa C-55/17)

(2017/C 239/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Appellata: Vodafone Omnitel NV

Questioni pregiudiziali ⁽¹⁾

- 1) Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 ⁽²⁾ ostano ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionali (costituite, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del Codice del consumo) per cui si ritenga che sia qualificabile come «indebito condizionamento» e, dunque, come «pratica commerciale aggressiva» idonea a limitare «considerevolmente» la libertà di scelta o di comportamento di un consumatore medio la condotta di un operatore di telefonia che consista in una omissione informativa in merito alla preimpostazione sulla SIM di determinati servizi telefonici (i.e. il servizio di segreteria telefonica o di navigazione internet), e ciò segnatamente in una situazione in cui non venga addebitata alcuna ulteriore e distinta condotta materiale all'operatore di telefonia medesimo;
- 2) se il punto 29 dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE [...] possa essere interpretato nel senso che sussista una «fornitura non richiesta» qualora un operatore di telefonia mobile chieda al proprio cliente il corrispettivo di servizi di segreteria telefonica o di navigazione in internet e ciò in una situazione caratterizzata dai seguenti elementi:
 - l'operatore di telefonia, all'atto della stipula del contratto di telefonia mobile, non avrebbe correttamente informato il consumatore della circostanza che i servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet sono preimpostati sulla SIM, con la conseguenza che detti servizi possono essere potenzialmente fruiti dal consumatore medesimo, senza una operazione di impostazione ad hoc (setting);
 - per fruire effettivamente di tali servizi, il consumatore deve comunque compiere le operazioni all'uopo necessarie (ad esempio, digitare il numero della segreteria telefonica ovvero azionare i comandi che attivano la navigazione internet);
 - non vi è alcun addebito in merito alle modalità tecniche ed operative mediante le quali i servizi vengono concretamente fruiti dal consumatore, né in merito all'informazione inerente a tali modalità ed al prezzo dei servizi stessi, ma all'operatore venga unicamente addebitata la menzionata omessa informazione relativa alla preimpostazione dei servizi sulla SIM.
- 3) Se la ratio della direttiva «generale» n. 2005/29/CE quale «rete di sicurezza» per la tutela dei consumatori, nonché il considerando 10 e l'articolo 3, comma 4, della medesima direttiva n. 2005/29/CE, ostino ad una disciplina nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici, previsti della direttiva settoriale n. 2002/22/CE ⁽³⁾ a tutela dell'utenza, nell'ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l'effetto, l'intervento dell'Autorità competente a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta/sleale;
- 4) se il principio di specialità sancito dall'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE debba essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), oppure dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali), oppure, ancora, dei rapporti tra Autorità preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;
- 5) se la nozione di «contrasto» di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano specifici aspetti settoriali delle pratiche commerciali, oppure se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette in relazione alle specificità del settore, tale da determinare un concorso di norme (Normenkollision) in relazione ad una stessa fattispecie concreta;

- 6) se la nozione di norme comunitarie di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative e regolamentari attuative di principi di diritto europeo;
- 7) se il principio di specialità, sancito al considerando 10 e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, e gli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/22/CE e 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE ⁽⁴⁾ ostino ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogniqualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina «consumeristica» settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all'Autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di «pratica aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o «in ogni caso aggressiva» ai sensi dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei consumatori e fondata su previsioni di diritto dell'Unione, che regoli in modo compiuto le medesime «pratiche aggressive» e «in ogni caso aggressive» o, comunque, le medesime «pratiche scorrette».

- ⁽¹⁾ N.B. È stata qui adottata una numerazione progressiva dei quesiti differente da quella dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, in cui erano presenti due gruppi di quesiti con numerazione non consecutiva.
- ⁽²⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
- ⁽³⁾ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).
- ⁽⁴⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

Impugnazione proposta il 30 marzo 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, causa T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA)

(Causa C-162/17 P)

(2017/C 239/28)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: Bogusław Majczyna)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15;
- rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;
- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15 (EU:T:2017:16), nonché il rinvio della causa al Tribunale ai fini del riesame.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Stock Polska sp. z o.o., con sede in Lublino, avverso la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI; attualmente, in seguito a cambiamento di denominazione: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale — EUIPO), del 24 settembre 2015, procedimento R 1788/2014-5, di conferma della decisione dell'EUIPO del 14 maggio 2014 che nega la registrazione di un marchio dell'Unione a favore della Stock Polska sp. z o.o.